

Deliberazione n. 21/2017/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 28 febbraio 2017

Comune di Castellarano (RE) - Relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale - II semestre 2016

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, rubricato "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3";

VISTO l'art. 243-bis del tuel - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale -introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. r), del d.l. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 243-quater, commi da 1 a 7-ter, del tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione - come



modificato dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, rubricato "disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il regolamento del 16 giugno 2000, n. 14 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, tuel commi 1-3)";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori "Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del tuel";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti tuel";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG, concernente la disciplina procedimentale dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis tuel e seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR, concernente linee guida per le attività degli organi di revisione degli enti locali, dettate con particolare riferimento al corretto espletamento, da parte degli enti locali, delle operazioni propedeutiche all'adozione degli schemi di bilancio armonizzati;

VISTO il ricorso alla procedura di riequilibrio e all'anticipazione a valere

sul fondo di rotazione, oggetto di deliberazione 29 aprile 2013, n. 29 del Consiglio comunale di Castellarano e l'adozione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45;

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 275/2013/PRSP del 20 novembre 2013, mediante la quale è stato approvato il piano di riequilibrio;

VISTE le deliberazioni della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 192/2014/PRSP, del 19 settembre 2014, n. 61/2015/PRSP, del 10 aprile 2015, n. 133/2015/PRSP, del 16 settembre 2015, n. 29/2016/PRSP, del 24 marzo 2016 e n. 76/2016/PRSP, del 15 settembre 2016, con le quali è stato valutato positivamente, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, tuel, lo stato di attuazione del piano, con riferimento ai semestri precedenti rispetto a quello in analisi;

VISTA la relazione, del 14 gennaio 2017, sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio nel secondo semestre 2017, redatta dall'Organo di revisione del Comune;


VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 11 del 27 febbraio 2017, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 28 febbraio 2017;

UDITO il relatore;

FATTO

Il Consiglio comunale di Castellarano, con deliberazione del 29 aprile 2013, n. 29, ha attivato la procedura di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale e all'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (rubricato "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), come modificato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174¹. Con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45, il citato Consiglio ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, già approvato da questa Sezione, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del tuel, con deliberazione del 20 novembre 2013, n. 275.

L'Organo di revisione del Comune di Castellarano, in data 14 gennaio 2017, ha redatto la relazione sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre 2016, trasmettendola a questa Sezione.



¹ D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

Preliminarmente, è utile procedere ad una breve ricognizione della normativa concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, mediante l'art. 3, comma 1, lettera r), ha inserito, nel titolo VIII - Enti locali deficitari o dissestati - del d.lgs. 267 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 243-bis, ter e quater, i quali hanno introdotto un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Detta procedura presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, in grado di dar luogo al procedimento di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ad impulso della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ma che, diversamente dal dissesto, si svolge mediante affidamento, agli organi ordinari dell'ente locale, dell'individuazione e della concreta gestione delle iniziative necessarie per il risanamento. Il comma 1, dell'art. 243-bis, infatti, stabilisce che "I comuni e le province per i quali (omissis) sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo..."; il comma 5 aggiunge che "il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario...".

L'art. 243-bis del tuel indica, altresì, il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio (comma 6), le attività che l'ente locale è tenuto a porre in essere (comma 7), i vincoli imposti all'ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8), nonché le misure da adottare in caso di accesso al Fondo di rotazione (comma 9):

"6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve,

comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:


a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui



attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio²;

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, l'ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un triennio, riduzione di almeno il 10 per cento

² Si segnala, in proposito, il principio di diritto, dettato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, mediante deliberazione n. 8/SEZAUT/2015/INPR, del 3 marzo 2015 per il quale "nella procedura di riequilibrio il rinvio operato dall'art. 243-bis, comma 8 lett. g) tuel all'art. 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione di spesa del personale a tempo determinato; misura, quest'ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli interventi di cui all'art. 243-bis, comma 9 tuel, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio".

delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi".

Si segnala che di recente, con legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", è stato novellato il citato comma 9.

In particolare, la legge di bilancio 2017, mediante l'art. 1, comma 436, ha stabilito quanto segue:

"Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;


4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle



lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».

La procedura del riequilibrio finanziario pluriennale assegna significative funzioni alla Corte dei conti, disciplinate dall'art. 243-quater del tuel. In particolare, la Sezione delle autonomie è competente per l'emanazione di apposite linee guida necessarie ad orientare i criteri dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno (linee guida dettate con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR, del 13 dicembre 2012, integrate mediante deliberazione n. 11/SEZAUT/2013/INPR, del 26 marzo 2013).

Alle sezioni regionali di controllo è affidata la valutazione del piano (dalla quale scaturisce l'approvazione o il diniego dello stesso), nonché il controllo sulla sua concreta esecuzione.

In merito alla valutazione del piano, l'art. 243-quater, comma 3, del tuel prevede che "La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia". Pertanto, la Sezione regionale di controllo deve verificare, sulla scorta degli elementi contenuti nel piano e tenendo conto della relazione della Commissione de qua, se le misure individuate siano in grado di condurre l'ente locale ad una stabile condizione di equilibrio finanziario.

Per quanto, invece, riguarda il successivo controllo sulla concreta esecuzione del piano, il comma 6 del menzionato art. 243-quater stabilisce che "Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio


dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”.

Il successivo decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha introdotto, all'art. 243-quater, i commi 7-bis e 7-ter, secondo i quali “7-bis Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3,4 e 5.

7-ter In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso (omissis)”.

La normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, ha indubbiamente avuto incidenza, sebbene indiretta, sull'attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale. La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR, del 17 febbraio 2015, ha evidenziato l'esigenza di coordinare le due discipline, al contempo fornendo le linee d'indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti territoriali; in particolare, al capitolo 10 di tale delibera, specificamente dedicato al “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e contabilità armonizzata”, ha ammesso, in via interpretativa, la possibilità di riconoscere agli enti locali la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio in conseguenza degli interventi attuati sulla base delle nuove disposizioni sull'armonizzazione contabile. L'esigenza di coordinare le diverse discipline normative è stata nuovamente sottolineata dalla citata Sezione, con la successiva deliberazione n. 32 del 2015, con la quale si è posta in evidenza la necessità dell'adeguamento dei piani ai nuovi principi contabili, anche al fine di una corretta rappresentazione del processo di riequilibrio.

Le sollecitazioni della Sezione delle autonomie sono state recepite dal legislatore, il quale ha disciplinato la materia mediante l'art. 1, commi 714 e 715 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il comma 714 ha stabilito che “ gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi



sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro il 30 settembre 2016³, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243 bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dagli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243 ter e 243 quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione".

Il comma 714-bis, aggiunto dal d.l. 24 giugno 2016, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha stabilito che "Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Il comma 715 ha, infine, previsto che "Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione

³ L'art. 15, comma 1, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha sostituito le parole "Sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge", con "Il 30 settembre 2016".

di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.”

Pertanto, è stata normativizzata la possibilità, che come visto era stata già riconosciuta in via interpretativa dalla magistratura contabile, in favore degli enti locali che nel corso degli anni 2013 e 2014⁴ hanno presentato il piano di riequilibrio o ne hanno conseguito l’approvazione, di riformulare o rimodulare detto piano; ciò, coerentemente all’arco temporale dei trenta anni previsto per il ripiano del disavanzo emerso a seguito del riaccertamento straordinario, di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 118 del 2011. La facoltà di rimodulazione o di riformulazione deve, tuttavia, avvenire nel rispetto della durata massima già stabilita dall’articolo 243-bis, comma 5, del tuel e, pertanto, il piano di riequilibrio dev’essere comunque articolato entro il limite temporale di dieci anni⁵.

Costituisce una novità la possibilità di suddividere il disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui in trent’anni⁶. Altra novità, recata dalla legge di stabilità 2016, è la facoltà, riconosciuta agli enti locali che hanno conseguito l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione, per il periodo di durata del piano.

L’ultimo intervento del legislatore, avvenuto mediante introduzione del comma 714-bis, consente, agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, di rimodulare o riformulare il piano entro il 30 settembre 2016, qualora si siano trovati ad affrontare nuovi disavanzi o nuovi debiti fuori bilancio, anche in deroga agli art. 188 e 194 del tuel; ciò, sempre nel rispetto dell’originaria durata del piano.



⁴ La Sezione delle autonomie, con la recente deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG, del 3 maggio 2016, ha interpretato l’art. 1, comma 714, legge n. 208/2015, nel senso che l’opportunità offerta da tale disposizione debba considerarsi estesa anche agli enti locali che abbiano adottato il piano di riequilibrio pluriennale nell’anno 2015.

⁵ Come già rilevato da questa Sezione, nella deliberazione sull’attuazione del piano di riequilibrio del Comune di Castellarano, n. 133/2015/PRSP del 16 settembre 2015, alla quale si rimanda per un approfondimento della tematica, il Comune in analisi, già sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, si era avvalso della possibilità di recuperare il maggiore disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, ma in misura contenuta: la conseguente incapienza del risultato, infatti, è stata pari a soli € 73.799,05 e il citato Ente locale ne ha previsto il recupero in soli 6 anni, ora probabilmente ridotti a 5.

⁶ Per un approfondimento della tematica ed una prima interpretazione dell’art. 1, commi 714 e 715 legge di stabilità 2016, si rimanda al parere reso dalla Sezione di controllo per la regione siciliana, con deliberazione del 28 gennaio 2016, n. 30/2016/PAR.

2. Considerazioni preliminari

Il Comune di Castellarano, con deliberazione consiliare del 25 giugno 2013, n. 45, ha approvato un piano di riequilibrio finanziario, decorrente dall'esercizio 2013, successivamente trasmesso a questa Sezione.

I problemi finanziari dell'Ente erano emersi nel corso dell'anno 2011 e si erano rivelati in tutta la loro gravità nel 2012 a seguito di ricognizione delle scritture contabili da parte del responsabile del servizio finanziario subentrato in seguito alle dimissioni del precedente titolare; tali problemi erano frutto di diverse e reiterate irregolarità contabili (in particolare, l'iscrizione in bilancio di residui attivi già riscossi o sovrastimati ed il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e non contabilizzate a consuntivo).

A seguito di approvazione del rendiconto per l'anno 2012, era stato rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad € 5.819.983,77 che, unitamente ad una notevole carenza di liquidità, ha reso necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio.

Con deliberazione del 20 novembre 2013, n. 275, questa Sezione, tenuto conto del parere del Collegio dei revisori e della relazione della Commissione istituita presso il Ministero dell'interno, ha giudicato il Piano di riequilibrio finanziario presentato dal Comune *de quo* conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del tuel, nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario.

A decorrere dal 15 luglio 2014, l'Organo di revisione del Comune di Castellarano ha redatto semestralmente relazioni sullo stato di attuazione del piano, trasmettendole a questa Sezione, che ha giudicato positivamente l'operato dell'Ente, considerando sempre raggiunti gli obiettivi intermedi⁷.

3. Brevi cenni sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale ⁸

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Castellarano consta di una breve premessa e di due sezioni, la prima relativa a "Fattori e cause dello squilibrio" e l'altra concernente la descrizione dell'intrapreso "Risanamento". Ai sensi del disposto di cui all'art. 243-bis, comma 6, detto piano ha dovuto tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio, nonché contenere una serie di elementi:

- "le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei

⁷ In particolare, questa Sezione ha valutato l'attuazione del piano mediante le seguenti deliberazioni: n. 192/2014, n. 61/2015, n. 133/2015, n. 29/2016 e 76/2016.

⁸ Per una più approfondita analisi del piano di riequilibrio *de quo*, si rimanda alla deliberazione n. 275/2013/PRSP del 20 novembre 2013, di questa Sezione, mediante la quale lo stesso è stato approvato.

comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti". Tali misure sono state correttamente indicate nel capitolo 1 della sezione prima del piano;

- "la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio". Il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto per l'anno 2012 è stato riportato al capitolo 5.1 della sezione prima del piano, ed è pari ad € 5.819.983,77. Il Comune all'atto dell'adozione del piano, non presentava debiti fuori bilancio;

- "l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano". Allo scopo di ripristinare l'equilibrio di parte corrente del bilancio, nonché di far fronte al disavanzo di amministrazione, nella sezione seconda, capitoli 1 e 2, del piano, è stato programmato il raggiungimento del riequilibrio in 9 anni, a decorrere dal 2013. In particolare, il piano ha previsto l'accesso al fondo di rotazione, di cui all'art. 243-ter del tuel e l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti.

Individuato in € 5.819.983,77 il disavanzo di amministrazione da ripianare, come risultante dal rendiconto per l'esercizio 2012, è stato previsto che le quote più consistenti di disavanzo complessivo fossero finanziate nei primi anni.

- "l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione". Detta percentuale è stata indicata in uno schema inserito nel capitolo 2 della sezione seconda del piano.

Il comma 8 dell'art. 243-bis del tuel individua alcuni obblighi ai quali deve sottostare l'ente locale per tutta la durata del piano:

- "è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto". Al capitolo 12 della sezione prima del piano di riequilibrio in analisi è stata attestata l'integrale copertura dei costi dei citati servizi, affidati alla Iren spa, società quotata in borsa, con proprietà pubblica superiore al 50%;



- "è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione". Una soddisfacente analisi dei residui è stata riportata al capitolo 8 della prima sezione del piano.

- "è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente". Gli interventi finalizzati alla revisione della spesa sono stati descritti nel capitolo 10 della parte seconda del piano. L'ente locale in analisi ha evidenziato come il piano assicuri la riduzione della spesa corrente.

Anche per quanto riguarda il costo del personale, la situazione del Comune di Castellarano già all'atto della presentazione del piano era da considerare più che soddisfacente.

4. La relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castellarano, relativa al II semestre 2016

La relazione del Collegio dei revisori del Comune di Castellarano sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, relativa al II semestre 2016, redatta in data 14 gennaio 2017, illustra i risultati ottenuti al termine del quarto anno di attuazione del piano, alla luce dei dati contabili di preconsuntivo 2016, i quali dovranno trovare conferma e completa definizione a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'analisi dei risultati 2016 (sulla base, come detto, di dati provvisori), pone ancora una volta in evidenza il raggiungimento dell'obiettivo programmato di ripiano annuale. La quota di disavanzo da ripianare prevista per il 2016, pari ad € 660.998,76 (di essi € 648.698,91 rappresentano la quota individuata nel piano pluriennale, ai quali si aggiungono € 12.299,85, quota 2016 stabilita per il rientro delle ulteriori passività derivanti dalla rideterminazione del risultato di amministrazione, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui) è stata ampiamente superata, considerato che si prospetta la realizzazione di una

copertura pari ad € 1.214.591,21, che condurrebbe alla riduzione del debito residuo ad € 562.440,65.


Tale risultato è frutto di prudenti e rigorose politiche di programmazione, indotte anche dalla necessità di far fronte alle nuove scadenze riguardanti il bilancio (salvaguardia degli equilibri, assestamento generale, predisposizione del DUP, ecc...) e alla contabilizzazione delle opere pubbliche, secondo il dettato della nuova contabilità armonizzata.

L'Ente rileva che, nonostante per il 2016 il regime tributario sia stato sostanzialmente riconfermato, "la modifica della quota IMU di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), con conseguente riduzione dello stesso FSC, ha comportato qualche incertezza sull'effettiva consistenza del gettito IMU e del FSC. Inoltre, l'abolizione della TASI sulle abitazioni principali (oltre ad altre esenzioni e riduzioni minori) e la compensazione del mancato gettito con un trasferimento statale stimato, ha determinato anche in questo caso incertezze su ammontare dei gettiti ed effettiva compensazione integrale da parte dello Stato. Benché per il 2016 per la prima volta dopo anni non siano stati previsti tagli lineari sui trasferimenti statali, la redistribuzione del FSC in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard per una quota del 30% ha significato per il Comune di Castellarano un taglio sul FSC pari a 60.000 €. Infine, il contributo IMU-TASI istituito nel 2014 per compensare alcuni comuni della perdita di gettito nel passaggio dall'IMU alla TASI, che nel 2014 aveva consentito al Comune di Castellarano di usufruire di una somma di 875.171,35 € e nel 2015 è stato ridotto a 661.629,57 €, anche nel 2016 ha subito un'ulteriore riduzione ammontando a € 546.106,95€, con una diminuzione rispetto all'anno precedente di 115.522,62 €".

"Rispetto agli esercizi precedenti, anche il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità rappresenta qualcosa di simile ad un taglio di spesa, poiché si tratta di risorse che devono essere accantonate e non possono essere impegnate, restando a garanzia delle entrate di dubbia esigibilità. La somma complessivamente accantonata in corso d'anno a FCDE corrisponde complessivamente a € 469.748,61".

Ciò nonostante, si sottolinea come, al termine del quarto anno di applicazione del piano di riequilibrio, sia stato ripianato oltre il 90% del disavanzo; tale circostanza potrebbe consentire la riduzione della durata del piano da 9 a 5 anni.

5. Osservazioni in merito allo stato di attuazione del piano di



riequilibrio finanziario e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi

Di seguito si dà conto nel dettaglio dell'evoluzione, per l'anno 2016, del rispetto delle misure di risanamento prescritte dalla normativa, poste in essere dal Comune di Castellarano:

- Rispetto dei vincoli di cui all'art.243-bis, comma 8

- Aliquote e tariffe dei tributi locali – art. 243-bis, lett. a), comma 8.

Il Comune di Castellarano già in sede di predisposizione del piano pluriennale aveva deliberato l'aumento delle aliquote nella misura massima consentita.

Per l'anno 2016 ha trovato nuovamente conferma il regime tributario vigente negli esercizi precedenti, con l'applicazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali nella misura massima, sia per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF, che per IMU e TASI; sono state comunque recepite le agevolazioni e le esenzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016.

- Copertura del costo dei servizi a domanda individuale - art. 243-bis, comma 8, lett. b).

Detta copertura, in ulteriore miglioramento rispetto a quanto programmato in sede previsionale, si prospetta al 71,15%, quindi in misura nettamente superiore al limite minimo del 36% stabilito dalla normativa, confermando il trend positivo realizzato in tutto l'arco temporale di attuazione del piano.

- Copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto con i proventi della relativa tariffa - art. 243-bis, comma 8, lett. c).

Le gestioni del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto sono affidate a Iren spa, quotata in borsa, a partecipazione mista con proprietà pubblica superiore al 51%. La copertura dei costi dei due servizi menzionati è integralmente garantita dalle tariffe applicate.

- Controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale - art. 243-bis, comma 8, lett. d).

Il Comune di Castellarano ha portato avanti dal 2013 una progressiva politica di riduzione del personale, realizzata anche attraverso un'operazione di riorganizzazione interna, che ha visto ridursi dalle iniziali 106 ad 87 le posizioni complessive previste in pianta organica nel 2015; di contro, a seguito di due pensionamenti e una mobilità cui l'Ente locale in argomento non ha fatto seguire le relative sostituzioni, il personale in servizio alla fine del 2015 ammontava a 75 unità.

A seguito del conferimento della funzione servizi sociali area adulti e anziani all'Unione Tresinaro Secchia, ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, dal 1 gennaio 2016 è stato trasferito all'Unione il personale relativo alla funzione ceduta (complessivamente 9 unità); i posti previsti in pianta organica sono stati rideterminati in numero di 79⁹, di cui 66 coperti da personale in servizio, ulteriormente ridotto a 65 al 31 dicembre 2016, a causa della cessazione di un'unità.

Con delibera di Giunta comunale n. 15, del 15/02/2016, l'Ente ha proceduto alla ricognizione delle eccedenze di personale, rilevando che non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e in eccedenza.

Con delibera di Giunta comunale n. 16, del 15/02/2016, è stato approvato il piano triennale delle assunzioni 2016-18, che prevedeva due assunzioni nel 2016 e un'assunzione nel 2017. La delibera è stata inviata alla Commissione del Ministero dell'interno in data 16 febbraio 2016, la quale, con nota del 2 maggio 2016, ha chiesto ulteriori elementi istruttori, tempestivamente trasmessi, cui non ha fatto seguito riscontro; ai sensi dell'art. 5, comma 6, lett. c) del d.P.R. 8 novembre 2013, n. 142, il provvedimento deve pertanto ritenersi approvato.


Pur previste, nel corso del 2016 non sono state effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato, benché il divieto posto dal comma 424 dell'art. 1, della l. n. 190/2014, che prevedeva di riservare agli eventuali fabbisogni di personale dei comuni la mobilità del personale proveniente dagli enti di area vasta, sia venuto meno, in seguito al completo riassorbimento di tale personale da parte della Regione Emilia-Romagna. Attualmente, quindi, i comuni della citata Regione possono nuovamente esperire nuove assunzioni tramite concorso pubblico.

Il Comune ha comunque ribadito la ormai improrogabile necessità di coprire alcune posizioni vacanti e ha deciso di riconfermare le assunzioni in argomento, includendole nel prossimo piano delle assunzioni in corso di approvazione.

Da ultimo, si dà conto che l'Ente ha attestato il rispetto dei limiti delle spese di personale, così come modificati dal d.l. n. 90/2014 (riduzione del trend storico della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più del solo anno precedente).

- Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi; attività di

⁹ 1 posizione di pianta organica non è stata soppressa a seguito del trasferimento di funzioni, ma ricollocata in altro ufficio.



accertamento delle posizioni debitorie; monitoraggio delle entrate a destinazione specifica – art. 243-bis, lett. e), comma 8.

Con le operazioni propedeutiche alla redazione del rendiconto per l'esercizio 2015, e soprattutto con il riaccertamento ordinario previsto dalla normativa e approvato con delibera di Giunta n. 36 del 31/03/2016, l'Ente locale *de quo* ha proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto 2015 e alla loro reimputazione secondo il principio della competenza finanziaria potenziata; sono stati quindi cancellati i residui che non corrispondevano ad obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, e sono stati reimputati nell'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Per il Comune di Castellarano tale operazione ha portato alla reimputazione, all'esercizio 2016, in parte corrente, di residui passivi per € 220.412,48 e di residui attivi per € 13.000; la differenza, pari ad € 207.412,48, è costituita da residui attivi che sono rimasti registrati sul bilancio 2015, in quanto già incassati o scaduti e che quindi hanno formato un avanzo vincolato, confluito nel Fondo pluriennale vincolato a finanziare le spese reimputate negli anni successivi. In parte capitale sono stati reimputati all'esercizio successivo esclusivamente residui passivi, per € 239.799,24, con contestuale determinazione di un Fondo pluriennale vincolato di parte capitale di pari importo.

Interventi di rigorosa revisione dei residui attivi erano stati già realizzati negli anni precedenti, in particolare con le operazioni propedeutiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis del tuel.

A garanzia dei residui attivi rimasti registrati sull'esercizio 2015 è stato poi costituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 432.014,49.

In relazione all'accertamento delle posizioni debitorie, il Comune ha confermato quanto già riferito in passato: attualmente, risulta ancora in essere un solo finanziamento concesso da Cassa depositi e prestiti, con residui da erogare pari a complessivi € 137.391,62.

Non sono stati effettuati procedimenti di rinegoziazione dei mutui.

In riferimento all'entità delle entrate vincolate non ancora utilizzate, al 01/01/2016 la somma era pari ad € 46.050,57. Il conto corrente dell'Ente presentava un saldo attivo di € 2.824.734,99.

A livello gestionale, ha trovato conferma per il 2016 una rigorosa prassi di comunicazione tra l'Ente e il tesoriere, in modo che per ogni incasso di fondi vincolati e per ogni pagamento su fondi vincolati viene registrata la relativa variazione sulla consistenza dei fondi vincolati utilizzati di cassa e il relativo

vincolo sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 195 del tuel; l'Ente ha inoltre adempiuto all'obbligo, decorrente dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Al 31/12/2016 l'ammontare delle entrate vincolate non impiegate è stato pari a € 13.622,38. Il saldo di cassa presentava un attivo di € 4.116.689,31.

Nel corso del 2016 non è stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria.

- Revisione e riduzione della spesa; situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi – art. 243-bis, comma 8, lett. f).

La spesa corrente dell'anno 2016, riferita ai dati di preconsuntivo, registra un incremento rispetto all'annualità precedente.

Come precisato nella relazione, occorre però tenere presente "che essa risulta artificialmente cresciuta per effetto delle disposizioni della nuova contabilità armonizzata.


La spesa corrente dell'anno 2016 registrata in bilancio, infatti, è pari a € 10.136.621,76, ma comprende anche i residui passivi risultanti dal rendiconto 2015 che sono stati reimputati all'esercizio 2016 (€ 220.412,48 con copertura tramite FPV e residui attivi), andando ad accrescere fittiziamente la spesa 2016, in quanto già registrati anche nella spesa 2015 sul rendiconto.

Se escludiamo le voci reimputate dal 2015, la spesa effettiva prevista per l'esercizio 2016 è pari a € 9.916.209,28, con una netta riduzione rispetto all'anno base 2012 (-9,79%)".

In merito alle partecipazioni societarie del Comune di Castellarano, il quadro del 2016 si presenta sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, con quote partecipative assolutamente modeste, ad eccezione della Rio Riazzone spa, partecipata al 51%, che mostra, nell'ultimo triennio, bilanci sempre in attivo.

Il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", redatto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014 dall'Amministrazione comunale, contiene le proposte di scioglimento della Matilde di Canossa srl, già in corso di liquidazione, per l'impossibilità di perseguire lo scopo sociale e della Rio Riazzone spa, in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e nella quale, a fronte di un unico amministratore, non vi sono dipendenti.

Per quanto riguarda la società Matilde di Canossa, il liquidatore ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, dal quale si evince che sono stati pagati tutti i debiti; non ci sono pendenze con i comuni soci e la



definitiva chiusura della società, inizialmente prevista per il 2016, avverrà presumibilmente entro l'anno in corso.

Relativamente alla società Rio Riazzone, sono ancora in corso le procedure propedeutiche alla vendita; attualmente è in fase di redazione una perizia di valutazione per poi poter predisporre gli atti amministrativi necessari.

La Sezione, a questo proposito, segnala che l'articolo 24 del testo unico n. 175/2016 ha introdotto un termine per l'alienazione, prescrivendo che debba avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Le restanti partecipazioni si riferiscono a società proprietarie di reti infrastrutturali di importanza strategica per l'Ente locale (reti idriche, informatiche, dei trasporti, di patrimonio immobiliare), o a gestori di servizi essenziali per la comunità (approvvigionamento idrico, gas, trasporti pubblici, smaltimento rifiuti, edilizia pubblica residenziale), delle quali il Comune ha ritenuto di mantenere la proprietà.

- Rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 243-bis, comma 9

Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 9, lettere b) e c), dell'art. 243-bis tuel, in merito alle quali si richiamano integralmente le considerazioni già esposte nell'ambito delle precedenti deliberazioni di questa Sezione¹⁰, al termine del periodo triennale indicato dalla normativa per il raggiungimento dei risultati previsti che, nel caso del comune di Castellarano, è scaduto al 31 dicembre 2015, sia le spese per "prestazioni di servizi", che quelle per "trasferimenti", si erano attestate su valori lontani dal raggiungimento delle percentuali di decrescita previste (rispettivamente -5,19, anziché - 10%, e + 0,70%, anziché - 25%).

Le modifiche apportate dal soprarichiamato art 1, comma 436 della legge n. 232/2016, al comma 9 in argomento, hanno consentito all'Ente di rientrare nei limiti per l'anno 2016.

Si rimanda al capitolo successivo della presente delibera, per una compiuta disamina della problematica.

- Dismissioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'esercizio 2016 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 26/02/2016.

Al 31.12.2016 si prospetta una copertura del disavanzo mediante avanzo corrente, senza il ricorso ad alienazioni del patrimonio immobiliare o finanziario.

Rimangono cespiti in disponibilità per la vendita che ammontano

¹⁰ Ci riferiamo, in particolare, alle deliberazioni n. 61/2015/PRSP, n. 133/2015/PRSP, n. 29/2016/PRSP e n. 76/2016.

complessivamente a € 2.126.582,49, oltre all'ulteriore garanzia derivante delle azioni IREN detenute dal Comune, (ad oggi n. 1.793.056 azioni), che alle attuali quotazione di mercato (€ 1,61 per azione al 27/02/2017) danno un valore complessivo pari ad € 2.886.820,16.

- Passività potenziali – Stato del contenzioso pendente

Il 2016 ha visto la definitiva conclusione delle due uniche cause pendenti, con la conferma delle precedenti sentenze, che avevano determinato la parziale soccombenza del Comune di Castellarano, chiamato a corrispondere alle controparti un importo complessivo di € 366.772,70 (comprensivo di quota capitale e di quota interessi).

Il Comune *de quo*, che aveva in parte depositato presso la Cassa depositi e prestiti, e per l'ammontare rimanente accantonato in apposito fondo di bilancio le somme dovute, ha provveduto nel corso del 2016 a liquidare le controparti.


- Patto di stabilità interno

La disciplina in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è stata innovata profondamente mediante la legge di stabilità 2016 (art 1, commi 707-729); conseguentemente, a decorrere dal 2016 hanno cessato di avere applicazione le norme concernenti il patto di stabilità interno degli enti locali basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente.

Il nuovo vincolo richiede di conseguire un saldo non negativo calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dalla concessione di spazi finanziari da parte della Regione o dello Stato (patti regionali e nazionali). Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Restano esclusi dal calcolo del saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, nonché il contributo ricevuto a valere sul fondo Imu-Tasi.

Nel nuovo prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica del Comune di Castellarano, il saldo finale risultante per il 2016 è consistentemente superiore al valore zero (pari a € 2.605.000).

6. Osservazioni in merito all'adozione delle misure di riequilibrio a



carico del Comune, conseguenti all'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter

Come evidenziato nel paragrafo 1, gli enti locali i quali abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-ter del tuel, possono, come ha fatto il Comune di Castellarano, chiedere un'anticipazione sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali". Ne deriva, a carico dei beneficiari, l'obbligo di adottare alcune misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste dal comma 9 dell'art. 243-bis.

L'Ente locale in analisi ha raggiunto gli obiettivi costituiti dalla riduzione delle spese di personale e dal blocco dell'indebitamento, prescritti dalle lettere a) e d) del citato comma 9.


Con l'ultima delibera di questa Sezione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale, era stato segnalato come il Comune non avesse tuttavia raggiunto gli obiettivi di cui alle lettere b) e c). In particolare, l'obiettivo previsto dalla lettera b), consiste nella riduzione di almeno il 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente; la lettera c), invece, prevede la riduzione di almeno il 25% delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie.

A seguito della citata novella legislativa che ha modificato il comma 9 dell'art. 243-bis, del d. lgs. n. 267/2000, il termine per raggiungere gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) è stato portato da 3 a 5 anni (quindi con scadenza, per il Comune di Castellarano, al termine dell'esercizio finanziario 2017) e sono state consentite compensazioni, tali da mantenere, comunque, l'equivalenza delle somme, ad eccezione della spesa per il personale. Sono state, inoltre, escluse dal computo alcune voci che avevano impedito al Comune di Castellarano il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto concerne il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera b), cioè la riduzione, entro il 2017, di almeno il 10% delle spese per prestazioni di servizi, il legislatore ha escluso dal calcolo, tra l'altro, i costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale voce di costo aveva precluso il raggiungimento dell'obiettivo, poiché si tratta di una spesa che risulta difficile da comprimere, anche in ragione di una normativa che ha introdotto l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti, nonché come conseguenza di una previsione, da parte del piano d'ambito provinciale, di forme più rigorose di raccolta differenziata. Alla luce della neointrodotta esclusione, invece, l'obiettivo dovrebbe essere ampiamente raggiunto, poiché sulla base dei dati di preconsuntivo, al 2016 la

riduzione della spesa in argomento si dovrebbe attestare al 30,46%.

In merito, invece, al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera c), quindi della riduzione di almeno il 25%, sempre entro il 2017, delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, è stato ora previsto che, ai fini del calcolo, sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati "ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche". Il Comune di Castellarano fa parte di un'Unione alla quale ha trasferito diversi servizi, in tal modo incrementando la consistenza dei trasferimenti; tale circostanza aveva reso arduo il raggiungimento dell'obiettivo *de quo*, prima che detti trasferimenti venissero esclusi dal calcolo. Il legislatore nell'operare la novella ha agito in modo assolutamente ragionevole; infatti, come già questa Sezione aveva segnalato in occasione dell'ultima delibera sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Castellarano, la previsione dell'obiettivo consistente nella riduzione dei trasferimenti, non è finalizzata a ridurre i trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, i quali in alcuni casi, come per quelli conseguenti alla cessione di servizi ad un'Unione, sono previsti proprio allo scopo di produrre delle economie e una razionalizzazione complessiva dell'attività di gestione dell'ente. L'obiettivo di cui alla lettera c), di riduzione delle spese di trasferimenti, dovrebbe essere pienamente raggiunto dal Comune in analisi, poiché, sulla base dei calcoli effettuati tenuto conto del nuovo quadro normativo, al momento detta riduzione si attesta, sulla base dei dati di preconsuntivo, al 40,34%.



7. Considerazioni conclusive

La situazione che emerge dallo stato di attuazione in analisi è molto soddisfacente. La copertura del disavanzo di amministrazione che dovrebbe essere attuata al termine del quarto anno di piano, secondo i dati di preconsuntivo, è pari al 90,46% del disavanzo totale: risultato di indubbio rilievo, al di là delle più ottimistiche aspettative. In prospettiva, il disavanzo iniziale potrebbe essere coperto al termine del quinto esercizio, a fronte dei nove previsti dal piano.

La gestione della cassa è sotto controllo, così come la spesa corrente effettiva. Le partecipazioni dell'Ente non destano preoccupazioni. Definita la situazione del contenzioso pendente.

Per quanto esposto, questo Collegio, sulla base dei dati di preconsuntivo del quarto anno di esecuzione e degli elementi emersi dalla gestione del

secondo semestre del quarto anno, esprime un giudizio più che soddisfacente in merito allo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Il Comune di Castellarano dovrà continuare a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, procedendo sulla strada del risanamento.

Questa Sezione e l'Organo di revisione contabile, secondo le rispettive competenze, vigileranno sulla concreta attuazione del piano e sul puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, tuel, ritiene che l'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castellarano, valutata al 28 febbraio 2017, sia più che soddisfacente e che gli obiettivi intermedi fissati dal piano, al momento, possano considerarsi raggiunti.

DISPONE


che, a cura della Segreteria della Sezione, si provveda affinché la presente deliberazione:

- sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;

- sia inviata, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Castellarano, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione, affinché tengano conto di quanto rilevato ai fini degli adempimenti in materia di loro competenza, nonché al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2017.

Il relatore
(Riccardo Patumi)



Il presidente
(Carlo Greco)



Depositata in segreteria il 28 febbraio 2017

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

